

Atto costitutivo e statuto di associazione non riconosciuta

Il signor Peruzzo Loris nato a Malo (VI), il 23/03/1971 e residente in Malo (VI) via Rigobello n. 19;

- il signor Pozzer Ivano nato a Malo (VI), il 06/10/1967 e residente in Monte di Malo (VI) via Castello Pozzer n. 8;

- la signora Silvestri Maria Grazia nata a Malo (VI), il 25/08/1963 e residente in Malo (VI) via Pavese n. 17;

- il signor Zanotto Attilio nato a Vicenza, il 05/11/1952 e residente in Monte di Malo (VI) via Campagnola n. 19;

- il signor Zanella Moreno nato a Thiene (VI), il 07/01/1969 e residente in Malo (VI) via M. Cengio n. 12;

- il signor Miglioranza Denis nato a Thiene (VI), il 17/07/1984 e residente in Marano Vicentina (VI) via S.F. D'Assisi 5;

dichiarano di voler costituire un'associazione sportiva per l'esercizio della Pallamano. L'Associazione sarà denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAMANO GUERRIERE MALO" ed avrà la sua sede a Malo c/o PalasportVI in via Deledda.


Il patrimonio sociale sarà costituito dal versamento degli associati da eseguirsi nella misura annua di euro 5.00 e dal ricavato che si potrà ritrarre dall'attività sportiva. L'assemblea dei soci eleggerà un presidente, che avrà la rappresentanza dell'ente e un amministratore, i quali dureranno in carica 10 anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo e per una sola volta.

Potranno essere ammessi a fare parte dell'Associazione, a giudizio insindacabile del presidente, i cittadini italiani i quali non abbiano superato i settantenni. I soci avranno diritto di frequentare i locali, di servirsi delle palestre, degli altri attrezzi sportivi che saranno acquistati dal sodalizio. Sarà vietato ai soci di appartenere ad altre associazioni sportive aventi lo stesso scopo dell'erigenda associazione.

L'Associazione si estinguerà, se i soci si ridurranno a meno di cinque ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto all'ente comunale di assistenza.

Malo 01 agosto 2011

Peruzzo Loris
Pozzer Ivano
Silvestri Maria Grazia
Zanotto Attilio
Zanella Moreno
Miglioranza Denis





REGISTRATO A SCHIO IL 12 AGO. 2011
al n. 1631 Serie 3

con esatte T.110 11.000,00 10.000,00
L'ASSISTENTE
Tiziana Rosa

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - È costituita una associazione denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALLAMANO GUERRIERE MALO.

L'Associazione ha sede in MALO (VI) , presso il Palasport in via Deledda .

Art. 2 - L'Associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia lo sport e in particolare il gioco della Pallamano .

Art. 3 - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) i revisori dei conti;
- e) le sedi periferiche.

Titolo II
I SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio interessate all'attività dell'Associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 6 - Il socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato.

Titolo III
L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7 - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del Consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce a MALO (vi) presso il Palasport di Via Deledda o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il Consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 8 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.

Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 9 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere né revisore.

Art. 10 - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 11 - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 12 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti artt. 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Il Consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 membri come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. Il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.

Art. 14 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- decide sugli investimenti patrimoniali;

- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
- conferisce e revoca procedure.

Art. 15 - Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.

Il presidente ed i vice-presidenti non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

Art. 16 - Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 17 - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente per territorio.

Malo , il 01 agosto 2011

I Soci Costituenti:

Peruzzo Loris
 Pozzer Ivano
 Silvestri Maria Grazia
 Zanotto Attilio
 Zanella Moreno
 Miglioranza Denis

Peruzzo Loris
Pozzer Ivano
Silvestri Maria Grazia
Zanotto Attilio
Zanella Moreno
Miglioranza Denis